




*ATTI UFFICIALI*



**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE  
DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI  
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE IRPEF**

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della L.296/2006, viene adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, al fine di disciplinare le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

**Art. 2**  
**Soggetti passivi**

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Chieri.

**Art. 3**  
**Aliquota di compartecipazione**

1. L'aliquota di compartecipazione viene stabilita nella misura dello 0,4%.
2. Ai sensi dell'art. 3 dl Decreto Legislativo 360 del 28 settembre 1998, come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'aliquota di compartecipazione, non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

**Art. 4**  
**Pubblicazione**

1. La deliberazione di approvazione del regolamento dovrà essere pubblicata nell'apposito sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

**Art. 5**  
**Norme finali**

1. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e del vigente Regolamento Generale delle entrate.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dall'Amministrazione comunale, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

**Art. 6**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.